

Prot. n. L55/RNS

Bologna, 22 aprile 2021

Oggetto:

1. *Ministero della salute - Circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*
2. *Circolare interministeriale del 12 aprile 2021 - Indicazioni ad interim per la vaccinazione Anti-Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro*

Sommario

1. Il Ministero della Salute descrive l'ordine delle procedure necessarie per il rientro sul posto di lavoro dei dipendenti che abbiano contratto il virus Covid-19.

In primo luogo, è sempre necessario un test che evidenzi un risultato negativo al virus.

In caso di ricovero andrà disposta la visita specifica del medico competente che accerti la compatibilità dello stato di salute del lavoratore con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per i lavoratori positivi a lungo termine occorre valutare la possibilità di ricorrere al lavoro agile ove possibile.

2. Secondo i contenuti della Circolare interministeriale sub 2), i datori di lavoro in proprio, in forma aggregata, ovvero con l'intervento delle associazioni di categoria, potranno programmare e far eseguire le vaccinazioni direttamente nel luogo di lavoro, in alternativa, convenzionarsi con strutture sanitarie private oppure avvalersi delle strutture dell'INAIL territorialmente competenti.

1. Ministero della salute - Circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il Ministero della Salute, con propria circolare, (**allegato 1**) indica le procedure necessarie per la riammissione dei lavoratori in servizio dopo l'assenza per malattia COVID-19 prescrivendo, altresì, la certificazione che il lavoratore dovrà produrre al datore di lavoro.

La procedura per la riammissione risulta più articolata in ragione della gravità dei sintomi del lavoratore positivo e viene suddivisa secondo il seguente ordine.

Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

La riammissione dei lavoratori colpiti da una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave o che sono stati ricoverati in terapia intensiva, necessitano di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Per questo motivo, il medico competente effettua la visita medica preventiva per verificare l'idoneità alla mansione a prescindere dalla durata dell'assenza per malattia.

Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, con sintomi meno gravi di malattia, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.

Lavoratori positivi asintomatici

Per i lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, ma asintomatici per tutto il periodo, è previsto il rientro al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, seguito da un test molecolare dal risultato negativo.

Viene, altresì, precisato che i lavoratori positivi, la cui guarigione sia certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi al lavoro.

Lavoratori positivi a lungo termine

I lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 ma che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal SSN. Per ottenere la riammissione, il lavoratore dovrà inviare il referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia venuto a contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia, fatta salva la possibilità di impiego in modalità di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto stretto, effettua un tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

2. Circolare interministeriale del 12 aprile 2021 - Indicazioni ad interim per la vaccinazione Anti-Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro

La circolare in oggetto (**allegato 2**) acclude il documento elaborato dall'INAIL, di concerto con gli altri enti competenti, fornendo le indicazioni per la vaccinazione in coerenza con il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2" e con le Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19" di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021.

Le indicazioni citate descrivono i requisiti minimi necessari per effettuare la campagna vaccinale in azienda, precisando che:

- l'adesione dei lavoratori è volontaria
- i costi per la realizzazione e la gestione dei piani di vaccinazione aziendali, compresi quelli per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro.

A proposito della volontarietà del trattamento sanitario, la circolare contiene il modulo di consenso alla vaccinazione, comprensivo di nota informativa che specifica il tipo di vaccino somministrato, nonché i quesiti per il triage prevaccinale e l'anamnesi Covid-correlata.

I presupposti del Piano aziendale di vaccinazione

La vaccinazione avviene ad opera di operatori sanitari adeguatamente formati ed eseguita in locali idonei ad accogliere il punto straordinario di vaccinazione, sulla base dei seguenti presupposti:

1. la disponibilità di vaccini
2. la disponibilità dell'azienda
3. la presenza e disponibilità del medico competente o altro medico vaccinatore designato o di personale sanitario adeguatamente formato
4. le condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
5. l'adesione volontaria ed informata da parte dei lavoratori
6. la tutela della privacy e l'assenza possibili forme di discriminazione dei lavoratori.

Nei piani aziendali di vaccinazione, il datore di lavoro indica il numero di vaccini richiesti per i lavoratori disponibili alla somministrazione, consentendo all'ASL competente di programmazione l'attività di distribuzione.

La vaccinazione in azienda, in ogni caso, si affianca alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che tiene conto delle liste basate sull'età, la fragilità e la professione dei lavoratori.

Sarà cura del medico competente o altro medico vaccinatore quale professionista designato fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando l'acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione.

L'attività vaccinale in azienda

- I punti vaccinali possono essere attivati da imprese, singole o in gruppi organizzati, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento che devono comunicare tale intenzione all'ASL competente secondo modalità decise dalle Regioni e dalle Province autonome.
- Deve trattarsi di una *popolazione lavorativa sufficientemente numerosa*, dove gli spazi destinati alla somministrazione aziendali, allestiti presso punti vaccinali territoriali o approntati dalle associazioni di categoria potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese, come nel caso di addetti che prestano servizio presso l'azienda utilizzatrice o committente di appalti.
- La vaccinazione in azienda presuppone la presenza di materiali, attrezzature e farmaci essenziali allo svolgimento in sicurezza delle attività, nonché di strumenti informatici per la registrazione dell'avvenuta inoculazione del vaccino.
- L'idoneità degli ambienti prescelti è valutata dall'azienda sanitaria, trattandosi pur sempre di iniziativa di sanità pubblica, con conseguente responsabilità e supervisione del processo aziendale in capo al Servizio Sanitario Regionale.
- Tutti gli oneri per la realizzazione del punto di erogazione del vaccino sono interamente a carico del datore di lavoro o delle Associazioni di categoria, esclusi i vaccini ed i dispositivi necessari per la somministrazione. Gli strumenti formativi previsti e gli strumenti per la registrazione delle attività vaccinali eseguite, invece, sono a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti.
- Qualora la vaccinazione venga eseguita durante l'orario di lavoro, il tempo impiegato per l'intera procedura è equiparato a regolare orario di lavoro.
- L'istituzione dei punti vaccinali aziendali dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza secondo gli standard previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Covid. L'attività vaccinale, in particolare, potrà essere condotta anche con operatori sanitari adeguatamente formati afferenti ad altre strutture sanitarie o liberi professionisti, individuati dal datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento.
- Le modalità di somministrazione sono assimilabili ed equivalenti a quelle dei centri vaccinali pubblici già operativi. Le persone che dovessero manifestare una reazione grave alla prima dose, non dovranno sottoporsi alla seconda dose in ambito lavorativo, ma essere inviate alla competente Azienda sanitaria di riferimento per le necessarie valutazioni. Viene raccomandato, in ogni caso, di indirizzare eventuali soggetti a rischio all'azienda sanitaria competente, in modo da poterli comunque vaccinare in ambiente protetto.
- L'azienda assicurerà la programmazione della somministrazione della seconda dose del vaccino, ove prevista, secondo le modalità e tempistiche previste per ciascun vaccino. I vaccini non sono intercambiabili ed anche l'intervallo tra prima e seconda dose deve rispettare quanto previsto per lo specifico vaccino.

Sarà utile verificare, a livello locale, se l'associazione Legacoop di riferimento abbia predisposto azioni utili alla vaccinazione dei lavoratori delle associate.

Con l'occasione, si inviano cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

1. **Ministero della salute - Circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127 - Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata**
2. **Circolare interministeriale del 12 aprile 2021 - Indicazioni ad interim per la vaccinazione Anti-Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro**